4. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Cumulo e ripartizione pro-rata — Norme comunitarie — Applicazione di norme nazionali meno favorevoli al lavoratore — Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 15 e art. 46)

1. Finché il lavoratore percepisce una pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che vengano interamente applicate nei suoi confronti le sole leggi nazionali, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se l'applicazione di dette leggi si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, va applicato questo articolo.

2. Qualora il lavoratore fruisca di prestazioni di invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di uno Stato membro e di prestazioni d'invalidità non ancora trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e le presentazioni di invalidità vanno considerate come aventi la stessa natura. Di conseguenza, si applica il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 e, in forza dell'ultima frase dell'art. 12, n. 2, del regolamento, l'applicazione delle norme anticumulo nazionali è esclusa.

3. Qualora il lavoratore fruisca di prestazioni della stessa natura di invalidità o di vecchiaia, che sono liquidate dagli enti di due o più Stati membri, in conformità all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dal diritto nazionale non si applicano. Ne consegue che l'importo di cui all'art. 46, n. 1, è l'importo cui il lavoratore avrebbe diritto secondo le leggi nazionali se non fruisse di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro. Se, a norma delle leggi nazionali, il lavoratore che ha maturato un certo numero di anni di assicurazione ha diritto ad una pensione completa, va preso in considerazione l'importo di questa pensione completa.

4. Non è consentito all'ente di uno Stato membro di applicare, per il cumulo e la ripartizione pro-rata dei periodi assicurativi, norme nazionali che siano meno favorevoli al lavoratore di quelle del regolamento n. 574/72.

Nei procedimenti riuniti 116, 117, 119, 120 e 121/80, aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dalla Cour du travail di Anversa (Quarta Sezione), divisione di Hasselt, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS, Bruxelles (Ufficio nazionale pensioni per lavoratori dipendenti),

e

GIORGIO CELESTRE (procedimento 116/80),

GÜNTHER DREILICH (procedimento 117/80),

OTTO BOHNEFELD (procedimento 119/80),

KUNIGUNDE LEX, VED. RYDLAKOWSKI (procedimento 120/80),

e tra

FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS (Fondo nazionale pensioni ai minatori), Bruxelles,

e

JOZEF STREHL (procedimento 121/80),

domande aventi ad oggetto l'interpretazione degli artt. 51 del Trattato e 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Le sentenze di rinivo e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta

1. Gli antefatti relativi alle cause principali non sono descritti nelle sentenze di rinvio. In base agli altri atti del fascicolo ed alle osservazioni scritte presentate alla Corte, essi si possono riassumere come segue: il Celestre, cittadino italiano, il Dreilich e il Bohnefeld, cittadini tedeschi, hanno lavorato in Belgio come minatori di galleria per 27, 28 e rispettivamente 27 anni. In precedenza, essi avevano svolto un'attività subordinata nel loro paese d'origine. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), ente belga competente, concedeva loro una pensione di vecchiaia in base ai periodi assicurativi maturati in Belgio. Peraltro, essi fruiscono pure, nel loro paese d'origine, di una pensione di vecchiaia. La vedova Rydlakowski fruisce, dal canto suo, di una pensione per superstiti in base alla disciplina tedesca e alla disciplina belga, in quanto il suo defunto coniuge aveva svolto un'attività subordinata in Germania e poi si era occupato come minatore di galleria, in Belgio, per 25 anni.

Aditi dagli interessati, i Tribunaux du travail di Hasselt e di Tongres dichiaravano che il Celestre, il Dreilich, il Bohnefeld e la vedova Rydlakowski avevano diritto ad una pensione di vecchiaia e, rispettivamente, per superstiti, in base alla carriera lavorativa completa di minatori in galleria, pari a trenta anni di attività. Dinanzi alla Cour du travail di Anversa, distaccamento di Hasselt, l'ONPTS interponeva appello contro le sentenza di primo grado. Esso obiettava che l'art. 10, n. 2, del regio decreto belga n. 50 contiene una norma anticumulo in virtù della quale i lavoratori che hanno lavorato per un certo periodo come minatori e per un certo periodo come normali lavoratori subordinati possono fruire di una pensione di vecchiaia pari al risultato ottenuto moltiplicando il numero di anni d'occupazione come minatori per 1,5, con un massimo di $^{45}/_{45}$, e che l'ente assicuratore belga può solo versare una pensione di vecchiaia (o ai superstiti) corrispondente agli anni d'occupazione come minatore sul fondo, con la riserva che la somma delle pensioni di vecchiaia italiana, o tedesca, e belga deve essere almeno pari alla pensione di vecchiaia completa garantita in ragione dell'attività svolta come minatore di galleria.

Allo Strehl, cittadino tedesco, spettano sia una pensione di invalidità tedesca che una pensione d'invalidità belga, in ragione dell'attività svolta come minatore. La Corte è già stata interpellata una volta in via pregiudiziale dal Tribunal du

travail di Hasselt nella causa pendente tra l'interessato e il Fonds naitonal de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) nella causa 62/76 (Racc. 1977, pag. 211). Il FNROM ha interposto appello avverso la sentenza — emanata in considerazione della pronuncia pregiudiziale della Corte nella causa di cui sopra — nella quale il suddetto Tribunal ha riconosciuto all'interessato il diritto a una pensione d'invalidità calcolata in base ad una carriera lavorativa completa in Belgio come minatore di galleria.

2. La legislazione nazionale che entra in linea di conto è la seguente.

Il regime delle pensioni di vecchiaia a favore dei minatori è retto dal regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, che stabilisce:

«Art. 4

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale l'interessato ha presentato la domanda, e al più presto:

1° ...

2° ...

3° dal primo giorno del mese sucessivo a quello durante il quale l'interessato:

a) ha compiuto l'età normale della pensione: 55 anni o 60 anni a seconda che si tratti di una pensione di vecchiaia spettante per un'occupazione come minatore di galleria o, rispettivamente, come minatore in superficie;

b) o comprova di essere stato occupato abitualmente e principalmente come operaio di galleria nelle miniere di carbone per 25 anni».

A norma dell'art. 10, in deroga al n. 1, secondo comma, il lavoratore:

«1° che sia stato occupato abitualmente e principalmente come minatore per almeno 20 anni, può fruire di una pensione di vecchiaia calcolata in ragione di un trentesimo per anno civile di occupazione come minatore. Se egli non ha maturato complessivamente trenta anni civili di occupazione abituale e principale come minatore di galleria nelle miniere, o nelle cave in sotterraneo, ma ne ha maturati almeno 25, si presume provata la sua occupazione abituale e principale come tale per un numero di anni civili supplementari pari alla differenza tra 30 e il numero di anni civili di occupazione normale e principale comprovatamente maturati in questa attività. Ciascuno di detti anni supplementari è considerato come anno di lavoro in galleria nelle miniere di carbone anteriore al 1955».

Il regime delle pensioni d'invalidità per i minatori è retto dal regio decreto 19 novembre 1970, che dispone:

«Art. 1, n. 1. La pensione d'invalidità spetta alle condizioni stabilite più oltre:

a) all'operaio soggetto al regime previdenziale dei minatori che abbia cessato effettivamente il lavoro presso le imprese minerarie per malattia comportante incapacità di prestare normale servizio in galleria e in superficie presso dette imprese;

b) all'operaio soggetto al regime previdenziale dei minatori che, dopo aver prestato servizio in galleria, abbia cessato effettivamente il lavoro presso dette imprese a causa di una malattia

comportante incapacità di prestare normale servizio in galleria presso dette imprese.

— n. 2. La pensione d'invalidità è concessa:

1° all'operaio di cui alla lett. a) del n. 1, se ha maturato almeno dieci anni di servizio presso le imprese minerarie;

2° all'operaio di cui alla lett. b) del n. 1, se ha maturato il minimo di anni di servizio di cui al n. 1 e se detto minimo comprende almeno cinque anni di servizio effettivo in galleria presso le imprese minerarie.

Art. 23, n. 1. La pensione d'invalidità concessa a norma del presente decreto può venir cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o d'invalidità solo fino a concorrenza dell'importo annuo della pensione, stabilito all'art. 4, nn. 1, 2 o 4, a seconda che si tratti di un operaio coniugato o di un operaio celibe, vedovo o divorziato o separato».

3. Con sentenze interlocutorie del 22 aprile 1980, la Cour du travail di Anversa, divisione di Hasselt, ha deciso, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento per interpellare la Corte di giustizia in via pregiudiziale circa

«l'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CEE e — in quanto necessario — di altri articoli del Trattato e norme derivate in relazione al problema esposto nella motivazione».

Il problema consiste nello stabilire se dette disposizioni vadano interpretate nel senso che, al momento della determinazione delle prestazioni da corrispondersi agli interessati in applicazione della disciplina di uno Stato membro, non sia possibile tener conto due volte dei periodi assicurativi, in particolare per quel che riguarda il cumulo di periodi assicurativi effettivamente maturati in questo Stato con i periodi «fittizi» maturati in un altro Stato. Si deve notare che la Cour du travail di Anversa non ha sottoposto alla Corte specifiche questioni in merito.

Dalle sentenze della Cour du travail si desume che, in virtù del combinato disposto dell'art. 51 del Trattato con l'art. 46 del regolamento n. 1408/71, si dovrebbero prendere in considerazione tutti i periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri, senza che ciò implichi una doppia presa in considerazione di periodi assicurativi, sicché non via sia alcuna discriminazione nei confronti del lavoratore rimasto nel suo paese.

La Cour du travail ha illustrato il suo punto di vista con i seguenti esempi:

1. pensione di vecchiaia:

— un minatore ha lavorato 27 anni in Belgio, per cui gli spettano 150 000 BFR, come pensione di vecchiaia completa, e 5 anni all' estero, per cui gli spettano 50 000 BFR come pensione di vecchiaia parziale;

— gli anni «fittizi» maturati in Belgio vanno sostituiti con gli anni di lavoro effettivamente maturati all' estero;

— la pensione belga viene ridotta a $^{27}/_{30}$ di 150 000 BFR, ma si cumula con le prestazioni estere;

— poiché l'importo complessivo, cioè 135 000 + 50 000 = 185 000 BFR, è superiore alla pensione completa belga, questa soluzione può venire accolta;

2. pensione d'invalidità:

— ad un minatore spettano 150 000 BFR come pensione belga (completa) d'invalidità e 50 000 BFR all'estero come prestazione parziale di invalidità per 5 anni di attività;

— gli anni «fittizi» maturati in Belgio vengono sostituiti con gli anni di lavoro effettivamente maturati all'estero;

— la pensione belga va ridotta a 25/30 di 150 000 BFR, ma si cumula con la prestazione straniera;

— la somma delle due prestazioni, cioè 125 000 + 50 000 = 175 000 BFR, è superiore alla pensione completa spettante in Belgio e deve quindi venir riconosciuta.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte l'ONPTS, rappresentato dal sig. J. Janssens, direttore amministrativo, il FNROM, rappresentato dall'avv. J. Kranzen, del foro di Hasselt, i signori Celestre e Bohnefeld e la vedova Rydlakowski, rappresentati dal sig. D. Rossini, delegato sindacale, del patronato ACLI, il Regno del Belgio, rappresentato dal sig. A. Nokerman, segretario generale del ministero della previdenza sociale, in qualità di agente, la Repubblica italiana, rappresentata dal sig. A. Squillante, capo del servizio del contenzioso diplomatico, trattati, affari legislativi del ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Favara, avvocato dello Stato, il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. I. Verkade, segretario generale ad interim del ministero degli affari esteri, in qualità di agente, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Amphoux, consigliere giuridico in qualità di agente, assistito dal sig. A. Haagsma, membro del servizio giuridico della Commissione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 18 giugno 1980, la Corte ha deciso di riunire le cause ai fini del procedimento e della sentenza.

Con ordinanza 15 ottobre 1980, la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di attribuire le cause riunite alla Prima Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *I signori Celestre e Bohnefeld e la vedova Rydlakowski* osservano che, secondo quanto ha dichiarato la Corte nelle sentenze Petroni, Manzoni, Massonet e Mura, la pensione di vecchiaia ad aliquota integrale spettante in base alla sola legislazione belga può venire ridotta, qualora venga a cumularsi con la pensione concessa in forza della disciplina di un altro Stato, solo in due casi: allorché la disciplina nazionale in virtù della quale la pensione viene concessa contenga una clausola anticumulo, che prevede espressamente la riduzione della prestazione in caso di concorso con un'altra pensione, e allorché i periodi di assicurazione bonificati dall'istituzione belga rappresentino periodi assicurativi fittizi che coincidano con periodi assicu-

rativi obbligatori maturati nel territorio di un altro Stato. Nella seconda ipotesi si devono applicare le disposizioni dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e quelle dell'art. 15 del regolamento n. 574/72.

Il semplice raffronto delle norme dimostra chiaramente che la disposizione dell'art. 10, n. 2, 1°, del regio decreto n. 50 non è una norma anticumulo o che limiti il cumulo, come altre disposizioni figuranti nella legislazione belga in materia di pensione di vecchiaia e ai superstiti. D'altro canto, contrariamente a queste disposizioni, il n. 2 dell'art. 10 del regio decreto n. 50 non fa alcun cenno ad un regime di pensione straniero. Se ne può quindi arguire che il legislatore ha voluto garantire al minatore, dati i rischi cui è stato esposto durante gli anni in cui ha lavorato e dato il logorio prematuro cui è andato soggetto il suo fisico, la totalità della pensione spettantegli in virtù dei periodi di lavoro trascorsi in miniera. Per contro, una norma anticumulo chiara e precisa esiste nella disciplina riguardante la pensione d'invalidità dei minatori, che diversifica il caso dello Strehl dai quattro altri casi in esame.

La presunta coincidenza dei periodi assicurativi belgi con i periodi assicurativi maturati in Germania o in Italia non è affatto provata nella fattispecie. Il legislatore belga ha precisato che ciascuno degli anni supplementari aggiunti alla carriera lavorativa dell'interessato viene tenuto in considerazione come anno di lavoro in galleria nelle miniere anteriore al 1955; quindi gli anni bonificati potrebbero venir situati nel tempo in qualunque momento, da quando il minatore ha compiuto 14 anni fino al 1954, e coprire così gli anni della carriera lavorativa dell'interessato per i quali non è dimostrata l'assicurazione in un altro stato. È opportuno sottolineare, d'altro canto, che il principio di non riduzione della pensione belga integrale spettante dopo il compimento di 25 anni di servizio in miniera è ormai riconosciuto dalla maggior parte dei tribunali nazionali belgi, sia in primo grado che in appello, come dimostrano gli interessati producendo, a mo' d'esempio, le motivazioni di alcune sentenze che giustificano la legittimità del cumulo.

Comunque stiano le cose, la coincidenza dei periodi assicurativi non può concepirsi se non in caso di cumulo. Orbene, il diritto a pensione in Belgio è stato acquisito in virtù dei soli periodi di lavoro prestati in Belgio nell'industria estrattiva; d'altro canto i periodi di lavoro maturati nell'altro Stato, ma non in miniera, non potrebbero comunque venir cumulati con i periodi belgi per la determinazione della spettanza di pensione in Belgio, se tale cumulo fosse necessario, poiché si tratta di periodi che sono disciplinati da regimi diversi.

Gli interessati chiedono quindi alla Corte di confermare quanto ha affermato nelle sentenze Massonet e Mura, e di dare la seguente risposta al tribunale belga:

«Le disposizioni emanate per l'attuazione dell'art. 51 del Trattato CEE, ed in particolare l'art. 46 del regolamento del Consiglio n. 1408/71, vanno interpretate nel senso che non autorizzano un ente previdenziale nazionale a ridurre le prestazioni spettanti ad un lavoratore o ai suoi aventi causa in base al solo diritto nazio-

nale, se non è stato necessario ricorrere al sistema del cumulo e se la legislazione nazionale vigente non contiene norme anticumulo.

Per l'applicazione eventuale dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che vieta il cumulo delle prestazioni relative ad un solo ed identico periodo assicurativo, spetta al giudice nazionale verificare se vi sia effettivamente coincidenza dei periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri».

2. L'*ONPTS* sostiene che, se nelle ipotesi come la fattispecie venisse concessa una pensione di vecchiaia integrale come minatore sul fondo da corrispondersi da parte dell'ente assicurativo belga ($^{30}/_{30}$), l'applicazione delle disposizioni comunitarie sfocerebbe in una discriminazione incompatibile con la finalità del Trattato.

L'ONPTS segue questo criterio nell'applicare dette disposizioni ad un lavoratore migrante: allorché un minatore dimostri di essere stato occupato (abitualmente e in via principale) per almeno 25 anni nelle miniere belghe ed allorché sostenga di aver anche maturato periodi assicurativi in un altro Stato membro, l'ente calcola anzitutto una somma da versarsi in anticipo in base alle prestazioni effettuate esclusivamente in Belgio, applicando le norme relative alla presunzione; questo anticipo viene dunque calcolato in base a 30 anni, ad esempio 28 anni dimostrati e due anni supplementari presunti. Allorché l'altro Stato in cui il lavoratore è pure stato occupato, comunica all'ente quali periodi sono riconosciuti validi in base alla disciplina ivi vigente, l'ente calcola la pensione nazionale limitando il numero di anni supplementari alla differenza tra 30 e il numero di anni d'occupazione come minatore sul fondo riconosciuti dalla disciplina dei due paesi, il che implica che restano fuori del conteggio gli anni supplementari che coincidono con gli anni d'occupazione effettiva all'estero. Ciò non provoca grandi difficoltà allorché il lavoratore di cui trattasi è stato occupato come minatore sul fondo o in superficie per un certo numero di anni all'estero. Per contro, se un lavoratore era occupato all'estero in un settore diverso da quello estrattivo ed era quindi soggetto al regime generale dei lavoratori, l'ente tiene conto del fatto che, secondo la disciplina belga, la spettanza di pensione si matura non già in ragione di un trentesimo, ma solo in ragione di $^{1}/_{45}$ per anno, ed esso prende in considerazione detta carriera solo in ragione di un massimo dei $^{2}/_{3}$ per determinare il numero di anni supplementari presunti che vanno eliminati per rispettare la norma della limitazione all'unità ($^{30}/_{30}$).

L'ONPTS sostiene quindi che l'art. 10, n. 2, del regio decreto n. 50 stabilisce una norma anticumulo «sui generis», secondo la quale i lavoratori che dimostrano di aver lavorato per un certo tempo come minatori e per un certo tempo come lavoratori ordinari possono ottenere una pensione di vecchiaia in base al coefficiente ottenuto moltiplicando il numero di anni d'occupazione come minatore per 1,5 con un massimo di $^{45}/_{45}$. Una carriera completa di $^{30}/_{30}$ corrisponde quindi ad una carriera completa di $^{45}/_{45}$, giacché la carriera completa è limitata all'unità (nella fattispecie a $^{30}/_{30}$).

Se l'ONPTS non tenesse conto né dell'art. 10 summenzionato, né dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71, si giungerebbe nella fattispecie ad una situazione strana, cioè gli interessati, compiuta l'età della pensione, avrebbero una pensione di vecchiaia completa, calcolata sulla base di 30 anni d'occupazione in Belgio come minatori sul fondo e inoltre una pensione parziale straniera. In questo caso, verrebbe riconosciuta, all'età della pensione, una carriera che va oltre l'unità. L'ONPTS pensa, invece, che gli interessati debbano riscuotere una pensione di vecchiaia di 30/30, giacché gli anni di occupazione come lavoratore normale non consentono di riscuotere una pensione di vecchiaia (o ai superstiti).

3. Il *FNROM* sostiene che, nel caso dello Strehl, il seguire i principi della giurisprudenza Mura implicherebbe una scelta tra il principio della suddivisione proporzionale e quello della norma anticumulo nazionale. Orbene, l'applicazione della suddivisione proporzionale, nella fattispecie, è più vantaggiosa. D'altra parte l'interessato non può pretendere di aver diritto, al 1° luglio 1974, al complemento contemplato dall'art. 50 del regolamento n. 1408/71, giacché il complesso delle sue prestazioni nei due paesi è maggiore dell'importo della prestazione minima belga.

4. Il *Governo belga* osserva che l'art. 51 del Trattato stabilisce che tutti i periodi assicurativi maturati negli Stati membri devono essere presi in considerazione in modo che non vi sia discriminazione nei confronti del lavoratore migrante. Tuttavia, l'applicazione di questo criterio non deve implicare che lo stesso periodo venga calcolato due volte. Infatti i periodi assicurativi effettivi devono avere la prevalenza sui periodi presunti. D'altro canto, poiché la prestazione belga è una pensione di vecchiaia calcolata in base ad una carriera che comprende un periodo di assicurazione «fittizio», se essa venisse a cumularsi integralmente con la pensione estera, si terrebbe conto due volte di determinati periodi assicurativi. Di conseguenza, è opportuno che la pensione straniera sia sostituita alla pensione belga per gli anni «fittizi» in modo da valorizzare i periodi assicurativi maturati nei vari paesi, ma, in caso di coincidenza dei periodi, sostiuendo il regime reale al regime fittizio. Quindi, la soluzione applicata dall'ONPTS è equa se si considera che il regime nazionale rappresenta solo un minimo e che la pensione straniera subentra solo alla pensione belga per gli anni fittizi.

Per quel che riguarda la causa 121/80, l'ente previdenziale di ciascuno Stato membro, se sussistono i presupposti per ottenere una pensione ai sensi del diritto nazionale che esso deve applicare, deve raffrontare la pensione calcolata secondo la disciplina del diritto interno e la prestazione calcolata in base al diritto comunitario e concedere la prestazione più favorevole. In quest'ultimo caso si deve applicare quanto dispone l'art. 46 regolamento n. 1408/71, seguendo i principi del cumulo e della ripartizione in quote. Tuttavia, si deve ricordare che il calcolo della prestazione belga che va effettivamente versata deve essere effettuato tenendo conto del fatto che l'interessato ha lavorato in Belgio soltanto come minatore, mentre in Germania è stato occupato come minatore e ha svolto altre attività, ed inoltre che in quest'ultimo paese pare che l'interessato abbia fruito

di periodi assimilati, e d'altra parte che le pensioni d'invalidità concesse sono di tipo diverso.

5. Il *Governo italiano* ritiene che non sia compatibile nè con il Trattato nè con il regolamento n. 1408/71 la disposizione nazionale che stabilisca, senza contropartita e al di fuori della disciplina comunitaria, una riduzione della prestazione previdenziale spettante a un lavoratore migrante ed in base alla sola disciplina nazionale per il semplice fatto che questo stesso lavoratore ha diritto a fruire di un'altra prestazione previdenziale in ragione di attività lavorative svolte in un altro Stato membro.

Le anzianità «fittizie» (oppure «convenzionali») non corrispondono ad un periodo reale, ma determinano solo una modalità speciale di calcolo della pensione di vecchiaia; per questo motivo, non si può parlare di «sovrapposizione» di un periodo di lavoro effettivo con un'anzianità «fittizia». Sembrerebbe da escludere, per i termini nei quali la presente controversia è prospettata, che si discuta di «prestazioni anticipate di vecchiaia» (art. 12, n. 3, del regolamento CEE n. 1408/71). D'altra parte, gli artt. 12 e 46 dello stesso regolamento riguardano prestazioni «riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria», mentre nella fattispecie è fuori dubbio che il lavoro dell'ex minatore è stato effettuato in un momento diverso, cioè durante «un periodo» diverso.

La disposizione del regio decreto n. 50 del 24 ottobre 1967 non può definirsi come «clausola di riduzione, di sospensione o di soppressione» ai sensi dell'art. 12; essa è in realtà non già una disposizione «anticumulo», bensì una disposizione a favore dell'ex minatore. L'art. 12, n. 2, ammette norme anticumulo nazionali, ma opera solo in presenza di vero e proprio «cumulo» (con i vantaggi per il lavoratore migrante da esso derivanti) e non si applica «se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per ... vecchiaia ... che sono liquidate ... conformemente agli artt. 46, 50, 51 ...»

Neppure è sicuro che nel caso in esame debba trovare applicazione l'art. 46, n. 2, del regolamento CEE n. 1408/71: anzi, parrebbe che «le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni» siano state pienamente soddisfatte, quanto meno per quanto attiene al periodo lavorativo in miniera. Si è invece al di fuori del regime del «cumulo» comunitario quando non v'è possibilità, né necessità, di totalizzare più periodi assicurativi in quanto si è in presenza di due periodi che «non si sovrappongono»; in tal caso, i due trattamenti previdenziali si sommano (in via di fatto) e non si cumulano e non ha modo di operare il limite del cosiddetto «importo teorico». Pur nell'attuale sistema d'imperfetta armonizzazione delle legislazioni previdenziali, non si può consentire ai legislatori nazionali di emanare disposizioni che pongano, nei riguardi dei lavoratori migranti, limitazioni che neppure al legislatore comunitario sarebbero consentite e che comunque sono prive di una «contropartita». In tal senso la Corte di giustizia si è esplicitamente pronunciata nelle sentenze Mura e Schaap.

6. Il *Governo olandese* ritiene che i periodi «fittizi» non abbiano alcuna importanza quanto alla determinazione dell'importo della pensione d'invalidità.

Allorché un minatore è colpito da invalidità dopo almeno dieci anni di servizio in miniera, riscuote una pensione d'invalidità indipendente dalla durata del periodo durante il quale è stato assicurato. Se non è stato assicurato durante questo periodo minimo come minatore, ma è stato assicurato durante il periodo assicurativo minimo di sei mesi prescritto dal regime generale, gli spetta allora una pensione d'invalidità, parimenti indipendente dalla durata del periodo durante il quale è stato assicurato, in base al sistema generale. Il regime belga non contiene disposizioni che stabiliscono che i periodi «fittizi» non vengano presi in considerazione allorché coincidono con periodi che sono stati maturati in un altro Stato membro.

Il Governo olandese ritiene che la soluzione potrebbe trovarsi, nella fattispecie, nell'art. 46, n. 3, facendo ricorso alla giurisprudenza della Corte, in particolare nelle cause 105/77, 98/77 e 236/78. L'applicazione delle norme nazionali belghe anticumulo è in questo caso meno favorevole dell'applicazione del regime di cui all'art. 46. Nella causa Strehl, l'ente tedesco non applica il n. 1 dell'art. 46 ai sensi del 2° comma del n. 3. Ciò significa che solo l'istituzione belga applica il n. 1 e può quindi defalcare l'importo che costituisce l'eccesso, dopo aver sommato la pensione belga e la pensione tedesca, rispetto all'importo teorico massimo della prestazione che essa deve corrispondere indipendentemente dalle disposizioni in materia di riduzione. Questa soluzione è conforme alla giurisprudenza Petroni e ne deriva che una suddivisione della somma defalcata può operarsi solo tra enti che applicano una disciplina che contiene disposizioni anticumulo.

7. La *Commissione* osserva che né l'art. 51, né alcun'altra disposizione di diritto comunitario derivato può avere l'effetto di far trascurare determinati periodi d'assicurazione che invece entrano in linea di conto a norma della disciplina di una Stato membro, pur se, oltre la prestazione di cui fruisce in forza di detta disciplina, l'assicurato percepisce anche una prestazione in un altro Stato membro e se periodi «fittizi» d'assicurazione maturati da quest'ultimo nel primo Stato membro coincidono con periodi effettivi maturati nell'altro Stato membro.

La Cour du Travail accoglie l'argomento secondo cui l'art. 51 del Trattato, combinato con l'art. 46 del regolamento n. 1408/71, va interpretato nel senso che non solo «tutti i periodi assicurativi maturati nei vari paesi» vanno presi in considerazione, ma per di più la conseguenza non deve essere una duplice presa in considerazione dei periodi assicurativi, sicché non vi sia alcuna discriminazione nei confronti del lavoratore che è rimasto nel suo pasese. Questo punto di vista non può non suscitare un legittimo stupore. Infatti si tratta nella fattispecie di versamenti effettuati esclusivamente a norma della disciplina di un solo Stato membro. D'altra parte, in uno dei cinque casi (causa Strehl), già in una precedente fase processuale è stata adita la Corte che si è pronunziata sulle questioni ad essa sottoposte.

La giurisprudenza della Corte non esclude di per sé che la disciplina nazionale si applichi integralmente, vale a dire si applichino anche le eventuali disposizioni nazionali anticumulo. La disciplina belga in materia di pensioni di vecchiaia e ai superstiti contiene una sola disposizione che costituisce una vera norma an-

ticumulo, l'art. 25 del regio decreto n. 50 del 24 ottobre 1967, in virtù del quale la pensione di vecchiaia e ai superstiti non può cumularsi con una prestazione concessa in virtù di una legislazione straniera inerente alla malattia, all'invalidità o alla disoccupazione involontaria. Però il regio decreto non contiene alcuna disposizione espressa anticumulo riguardante prestazioni della stessa natura. Tuttavia, nella prassi amministrativa belga, detta disposizione viene effettivamente applicata in questo senso. Per quel che riguarda l'indole della «presunzione» dei 30 anni lavorativi, una sentenza della Cour du travail di Liegi, del 29 giugno 1979 (OPNTS/Schiabello), ha stabilito che detta presunzione va considerata «irrefragabile» e che non è possibile circoscriverla o annullarla producendo la prova contraria, in particolare dimostrando che il minatore era occupato altrove durante questo periodo. Non pare del tutto escluso sostenere che la prova contraria può e deve venir prodotta e, quindi, che gli anni «lavorati» altrove siano eventualmente defalcati dagli anni «fittizi» di cui si tiene conto in Belgio. Ciò si risolve quindi nell'applicazione di una norma anticumulo.

La situazione è più chiara per quel che riguarda le pensioni d'invalidità, poichè l'art. 23, n. 1, summenzionato del regio decreto 19 novembre 1970 contiene una norma anticumulo già applicata in svariate cause (cfr. ad esempio la causa Mura).

Comunque stiano le cose, in determinate situazioni, l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di cumulo è quindi possibile in linea di massima. Per quanto riguarda i limiti entro i quali tali disposizioni vanno applicate, la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte (cause 98/77, Schaap, e 105/77, Beoerboom-Kersjes). Quindi, le disposizioni nazionali in materia di cumulo possono, in linea di principio, essere applicate, salvo che detta applicazione risulti meno favorevole di quella del sistema previsto dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71.

La Commissione propone quindi alla Corte di risolvere come segue i quesiti sottoposti dal giudice belga:

«Né l'art. 51 del Trattato CEE, né alcuna disposizione derivata implicano che prestazioni fondate unicamente sulla legislazione di uno Stato membro vadano ridotte in quanto al beneficiario spetta anche un'altra prestazione, della stessa natura o meno, in un altro Stato, e in quanto periodi assicurativi maturati da detto beneficiario secondo la disciplina di quest'ultimo Stato coincidono con periodi fittizi maturati sotto il regime del primo Stato».

III — Fase orale

L'ONPTS, rappresentata dai sigg. Guy Auwerx e Jan Declerck, in qualità di agenti, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jean Amphoux, in qualità di agente, assistito dal sig. T. Van Rijn, hanno presentato le loro osservazioni orali all'udienza del 12 marzo 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 maggio 1981.

In diritto

1 Con sentenze 22 aprile 1980, pervenute in cancelleria il 5 e il 7 maggio successivi, l'Arbeidshof di Anversa (divisione di Hasselt) ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, sull'interpretazione dell'art. 51 dello stesso Trattato e dell'art. 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), in relazione al problema esposto nella motivazione delle sentenze.

2 Detta motivazione può così riassumersi. Il Celestre, cittadino italiano, il Dreilich e il Bohnefeld, cittadini tedeschi, lavoravano in Belgio come minatori di galleria per 27 e 28 anni, rispettivamente. In precedenza essi avevano svolto attività subordinate d'indole diversa nei loro paesi d'origine. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), ente belga competente, attribuiva loro una pensione di vecchiaia in base ai periodi assicurativi maturati in Belgio. Essi fruiscono di una pensione di vecchiaia anche nei rispettivi paesi d'origine. La vedova Rydlakowski fruisce, dal canto suo, di una pensione per superstiti in base al diritto tedesco e al diritto belga, in quanto il coniuge aveva svolto attività lavorativa dipendente in Germania e per 25 anni era poi stato occupato nell'industria estrattiva, come minatore di galleria, in Belgio.

3 Aditi dagli interessati, i Tribunaux du travail di Hasselt e di Tongres dichiaravano che il Celestre, il Dreilich, il Bohnefeld e la Rydlakowsky avevano diritto ad una pensione di vecchiaia o per superstiti calcolata in base ad una carriera completa di minatore di galleria in Belgio, cioè 30 anni di attività

4 L'ONPTS impugnava le sentenza di primo grado dinanzi all'Arbeidshof di Anversa (divisione di Hasselt), sostenendo che l'art. 10, n. 2, del regio decreto belga n. 50 contiene una norma anticumulo in forza della quale ai lavoratori che sono stati occupati in miniera e in altri settori spetta una pensione

di vecchiaia da calcolarsi moltiplicando per il coefficiente 1,5 gli anni lavorativi in miniera, con un massimo di $^{45}/_{45}$, e la pensione di vecchiaia (o per superstiti) a carico degli enti previdenziali belgi non può superare l'importo spettante in base agli anni di lavoro minerario in sotterraneo, con la riserva che la somma delle pensioni di vecchiaia tedesca, o italiana, e belga deve risultare almeno pari alla pensione di vecchiaia integrale spettante per gli anni di lavoro minerario in sotterraneo.

5 L'attore nella causa principale da cui è scaturito il procedimento 121/80, sig. Strehl, cittadino tedesco, ha diritto tanto ad una pensione d'invalidità tedesca quanto ad una pensione d'invalidità belga per il lavoro svolto in miniera. Il FNROM ha impugnato la sentenza in cui il Tribunal du travail di Hasselt, in considerazione della sentenza pregiudiziale in causa 62/76 (Strehl, Racc. 1977, pag. 211), ha dichiarato che all'interessato spetta una pensione di invalidità calcolata in base ad una carriera completa di minatore di galleria in Belgio.

6 Il regime delle pensioni di vecchiaia per i minatori, disciplinato dal regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, stabilisce:

«Art. 4

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale l'interessato ha presentato la domanda, e al più presto:

1° ...

2° ...

3° dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale l'interessato:

a) ha compiuto l'età normale della pensione: 55 anni o 60 anni a seconda che si tratti di una pensione di vecchiaia spettante per un'occupazione come minatore di galleria o, rispettivamente, come minatore in superficie;

b) o comprova di essere stato occupato abitualmente e principalmente come operaio di galleria nelle miniere di carbone per 25 anni».

A norma dell'art. 10, in deroga al n. 1, secondo comma, il lavoratore:

«1° che sia stato occupato abitualmente e principalmente come minatore per almeno 20 anni, può fruire di una pensione di vecchiaia calcolata in ragione di un trentesimo per anno civile di occupazione come minatore. Se egli non ha maturato complessivamente trenta anni civili di occupazione abituale e principale come minatore di galleria nelle miniere, o nelle cave in sotteraneo, ma ne ha maturati almeno 25, si presume provata la sua occupazione abituale e principale come tale per un numero di anni civili supplementari pari alla differenza tra 30 e il numero di anni civili di occupazione normale e principale comprovatamente maturati in questa attività. Ciascuno di detti anni supplementari è considerato come anno di lavoro in galleria nelle miniere di carbone anteriore al 1955.»

Il regime delle pensioni d'invalidità per i minatori è retto dal regio decreto 19 novembre 1970, che dispone:

«Art. 1, n. 1. La pensione d'invalidità spetta alle condizioni stabilite più oltre:

a) all'operaio soggetto al regime previdenziale dei minatori che abbia cessato effettivamente il lavoro presso le imprese minerarie per malattia comportante incapacità di prestare normale servizio in galleria e in superficie presso dette imprese;

b) all'operaio soggetto al regime previdenziale dei minatori che, dopo aver prestato servizio in galleria, abbia cessato effettivamente il lavoro presso dette imprese a causa di una malattia comportante incapacità di prestare normale servizio in galleria presso dette imprese.

— n. 2. La pensione d'invalidità è concessa:

1° all'operaio di cui alla lett. a) del n. 1, se ha maturato almeno dieci anni di servizio presso le imprese minerarie;

2° all'operaio di cui alla lett. b) del n. 1, se ha maturato il minimo di anni di servizio di cui al n. 1 e se detto minimo comprende almeno cinque anni di servizio effettivo in galleria presso le imprese minerarie.

Art. 23, n. 1. La pensione d'invalidità concessa a norma del presente decreto può venir cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o d'invalidità solo fino a concorrenza dell'importo annuo della pensione, stabilito all'art. 4, nn. 1, 2 o 4, a seconda che si tratti di un operaio coniugato o di un operaio celibe, vedovo o divorziato o separato».

7 Il problema sollevato dall'Arbeidshof consiste, in sostanza, nello stabilire se l'art. 51 del Trattato e i regolamenti adottati per la sua attuazione vadano interpretati nel senso che, al momento della liquidazione delle prestazioni da versare all'interessato in base al diritto di uno Stato membro, non si possano computare due volte periodi assicurativi, specie per quel che riguarda il cumulo di periodi assicurativi effettivamente maturati in un altro Stato membro con periodi «fittizi» riconosciuti nel primo Stato membro.

8 La Corte di giustizia non è competente, nell'ambito del procedimento contemplato dall'art. 177 del Trattato, ad interpretare il diritto nazionale. È tuttavia possibile mettere in risalto determinate norme di diritto comunitario che possono essere utili per la soluzione della controversia dinanzi al giudice nazionale.

9 È opportuno ricordare anzitutto che, come la Corte ha affermato, tra l'altro, nella sentenza 14 marzo 1978 (Schaap, 98/77, Racc., pag. 707), finché il lavoratore percepisce una pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che vengano interamente applicate nei suoi confronti le sole leggi nazionali, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se l'applicazione di dette leggi si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo articolo.

10 Spetta al giudice nazionale pronunciarsi circa il contenuto e l'interpretazione delle disposizioni delle sue leggi nazionali per quel che riguarda il cumulo delle prestazioni ed operare il raffronto necessario per stabilire in ogni singolo caso se l'applicazione delle leggi nazionali sia meno favorevole al lavoratore dell'applicazione della normativa comunitaria come è stata interpretata dalla Corte. In effetti il lavoratore deve fruire delle prestazioni più vantaggiose.

11 Nella sentenza 15 ottobre 1980 (D'Amico, 4/80, ancora inedita) la Corte ha dichiarato che, qualora il lavoratore fruisca di prestazioni d'invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di uno Stato membro e di prestazioni di invalidità non ancora trasformate in pensione di vecchiaia in

forza delle leggi di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e le prestazioni di invalidità vanno considerate come aventi la stessa natura. Di conseguenza si applica il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 e, in forza dell'ultima frase dell'art. 12, n. 2, del regolamento, l'applicazione delle norme anticumulo nazionali è esclusa.

12 Per quel che riguarda l'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, è opportuno ricordare che dall'ultima frase dell'art. 12, n. 2, del regolamento, risulta che le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dal diritto nazionale non si applicano. Ne consegue che l'importo di cui all'art. 46, n. 1, è l'importo cui il lavoratore avrebbe diritto secondo le leggi nazionali se non fruisse di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro. Se, in forza delle leggi nazionali, il lavoratore che ha maturato un certo numero di anni di assicurazione ha diritto ad una pensione completa, va preso in considerazione l'importo di questa pensione completa.

13 Il regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), contiene, agli artt. 15 e 46, disposizioni che disciplinano la sovrapposizione di periodi assicuarativi maturati in base alle leggi di due o più Stati membri. Non è quindi consentito all'ente di uno Stato membro applicare, per il cumulo e la ripartizione prorata di periodi assicurativi, norme nazionali che siano meno favorevoli al lavoratore di quelle del regolamento.

14 È opportuno ricordare, in particolare, il disposto dell'art. 15, n. 1, lett. e), di detto regolamento che recita:

«nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi di assicurazione non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.»

15 Si deve quindi risolvere nel modo seguente la questione sottoposta dall'Arbeidshof di Anversa:

a) finché il lavoratore percepisce una pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che vengano interamente applicate nei suoi confronti le sole leggi nazionali, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se l'applicazione di dette leggi si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, va applicato questo articolo.

b) Qualora il lavoratore fruisca di prestazioni di invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di uno Stato membro e di prestazioni d'invalidità non ancora trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e le prestazioni di invalidità vanno considerate come aventi la stessa natura. Di conseguenza, si applica il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 e, in forza dell'ultima frase dell'art. 12, n. 2, del regolamento, l'applicazione delle norme anticumulo nazionali è esclusa.

c) Qualora il lavoratore fruisca di prestazioni della stessa natura di invalidità o di vecchiaia, che sono liquidate dagli enti di due o più Stati membri, in conformità all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dal diritto nazionale non si applicano. Ne consegue che l'importo di cui all'art. 46, n. 1, è l'importo cui il lavoratore avrebbe diritto secondo le leggi nazionali se non fruisse di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro. Se, in forza delle leggi nazionali, il lavoratore che ha maturato un certo numero di anni di assicurazione ha diritto ad una pensione completa, va preso in considerazione l'importo di questa pensione completa.

d) Il regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), contiene, agli artt. 15 e 46, disposizioni che disciplinano la sovrapposizione di periodi assicurativi maturati in base alle leggi di due o più Stati membri. Non è quindi consentito all'ente di uno Stato membro di applicare, per il cumulo e la ripartizione prorata di periodi assicurativi, norme nazionali che siano meno favorevoli al lavoratore di quelle del regolamento.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dal Governo del Regno del Belgio, dal Governo della Repubblica italiana, dal Governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dall'Arbeidshof di Anversa con sentenza 22 aprile 1980 dichiara:

a) **Finché il lavoratore percepisce una pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che vengano interamente applicate nei suoi confronti le sole leggi nazionali, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se l'applicazione di dette leggi si rileva meno favorevole per il lavoratore dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, va applicato questo articolo.**

b) **Qualora il lavoratore fruisca di prestazioni di invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di uno Stato membro e di prestazioni d'invalidità non ancora trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e le prestazioni di invalidità vanno considerate come aventi la stessa natura. Di conseguenza, si applica il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 e, in forza dell'ultima frase dell'art. 12, n. 2, del regolamento, l'applicazione delle norme anticumulo nazionali è esclusa.**

c) **Qualora il lavoratore fruisca di prestazioni della stessa natura di invalidità o di vecchiaia, che sono liquidate dagli enti di due o più Stati membri, in conformità all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dal diritto nazionale non si applicano. Ne consegue che l'importo di cui**

all'art. 46, n. 1, è l'importo cui il lavoratore avrebbe diritto secondo le leggi nazionali se non fruisse di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro. Se, in forza delle leggi nazionali, il lavoratore che ha maturato un certo numero di anni di assicurazione ha diritto ad una pensione completa, va preso in considerazione l'importo di questa pensione completa.

d) Il regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), contiene, agli artt. 15 e 46, disposizioni che disciplinano la sovrapposizione di periodi assicurativi maturati in base alle leggi di due o più Stati membri. Non è quindi consentito all'ente di uno Stato membro di applicare, per il cumulo e la ripartizione prorata di periodi assicurativi, norme nazionali che siano meno favorevoli al lavoratore di quelle del regolamento.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 luglio 1981.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN DEL 7 MAGGIO 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

I presenti procedimenti pregiudiziali di cui la Corte ha disposto la riunione, sono stati originati da domande di pronunzia pregiudiziale proposte il 22 aprile 1980 dall'Arbeidshof di Anversa (divisione di Hasselt) vertenti «sull'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CEE e — in quanto necessario — di altri articoli del

1 — Traduzione dall'inglese.